



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 28.06.2021

Info/112/COVID-19: aggiornamento delle misure economiche e sociali

COVID-19- AGGIORNAMENTO MISURE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

Si prosegue sull'aggiornamento nella materia facendo seguito all'ultima infoANITA sull'argomento sotto riportata.

E' stata pubblicata la legge 17 giugno 2021, n. 87 di conversione con modifiche del DL 22 aprile 2021, n. 52 recante: «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*» (allegato) in vigore dal 22 giugno 2021.

Il decreto, come convertito, interviene in via generale su misure di interesse generale relative a spostamenti, attività commerciali, ristorazione, protocolli sanitari, certificazioni Covid etc e aggiorna le misure contenute nel DPCM del 2 marzo che, ove non modificato, continua a trovare applicazione (cfr. circolare associata n. 078/2021).

Per quanto di interesse segnaliamo che nella legge di conversione si confermano una serie di provvedimenti ed in particolare:

- **Stato emergenza e proroga autorizzazioni: confermata proroga stato emergenza al 31 luglio 2021.** A tale proposito si ricorda che, per quanto di specifico interesse del settore, una delle principali ricadute derivante dalla proroga dello stato di emergenza riguarda **lo slittamento della validità delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021** (da più volte prorogata) **i quali conservano la loro validità** per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi **fino al 30 ottobre 2021**
- **Corsi di formazione** (art. 3-bis): dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del DL 33/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2020);
- **Fiere, convegni e congressi** (art. 7): dal 15 giugno 2021 è consentito, in zona gialla, lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del DL 33/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2020), ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza;

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di lavoro agile:

- fino al 31 dicembre 2021 resta la possibilità per i datore di lavoro di attivare lo **smart working in maniera semplificata** per i propri dipendenti, comunicando al Ministero del Lavoro , in via telematica e senza possibilità di attivare l'accordo individuale i nominativi dei lavoratori interessati e la data di cesazione di attività in modalità agile.

Per le misure di carattere sociale si evidenzia che

- la validità dei documenti di riconoscimento e di identità, con scadenza al 31 gennaio 2020 è stata prorogata sino al 30 settembre 2021 (ad eccezione di quelli di espatrio)
- Sono state confermate le disposizioni di contenimento del rischio già in vigore, compreso il **green pass** che. Come noto, **certifica**:
 - **L'avvenuta vaccinazione contro il Covid-19.** In tal caso il green pass ha validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato (tramite segnalazione con sms con invito a scaricare il documento);
 - **La guarigione dall'infezione** da Covid-19. In tal caso il green pass ha validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione;
 - **L'esito negativo di un test molecolare o antigenico** per la ricerca del Covid-19. In tal caso la certificazione ha validità di 48 ore dall'esecuzione del test